



Spiegazioni

relative al modello di regolamento per gli esami di professione e gli esami professionali superiori

Giugno 2015 (Stato ottobre 2025)

Aspetti generali

Questo modello serve a facilitare la stesura di un regolamento d'esame. Le linee guida del modello di regolamento hanno dato buoni risultati e sono perciò vincolanti. In casi particolari e debitamente motivati è possibile, previo accordo della SEFRI, modificare alcuni elementi del testo. Ove possibile, le disposizioni aggiuntive dovrebbero essere inserite nel testo senza modificare la numerazione predefinita.

Presentazione formale

Il regolamento d'esame riporta il nome e il logo dell'organo responsabile o delle organizzazioni del mondo del lavoro in esso rappresentate.

Precisazioni e spiegazioni relative ai seguenti punti del modello

1.1 Scopo dell'esame

- *Il contenuto dell'esame si basa sulle qualifiche necessarie per le attività professionali di cui si tratta (art. 25 cpv. 2 lett. d OFPr).*

1.2 Profilo professionale

- *Il profilo professionale viene suddiviso in quattro paragrafi (1–1,5 pagine A4):*

1.21 Campo d'attività

- *Dove lavorano i professionisti (settore economico, campo professionale e/o ambito d'attività)? Quali sono i principali gruppi target, interlocutori e/o clienti? Quali sono gli obiettivi, i compiti o i prodotti specifici della professione? Con chi collaborano i professionisti?*

1.22 Principali competenze operative

- *Quali sono le principali competenze operative di cui devono disporre i professionisti?*

- *È possibile consultare il relativo campo o le singole competenze contenute nella tabella.*

Se presenti: in cosa di distinguono i diversi orientamenti o indirizzi professionali?

- *Devono essere descritte prima le competenze operative comuni e poi quelle specifiche.*

1.23 Esercizio della professione

- *Quali sono le condizioni quadro per l'esercizio della professione (contesto lavorativo, condizioni di lavoro ecc.)? In che misura i professionisti lavorano autonomamente e*

sotto la propria responsabilità? Quanto contano la flessibilità, la creatività e la capacità innovativa?

1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla natura e alla cultura

- Qual è il contributo allo sviluppo sostenibile fornito dai professionisti (protezione dell'ambiente, gestione responsabile delle risorse, efficienza energetica, ecc.)? Perché è importante l'esercizio di questa professione (a livello personale e sociale)? Qual è e quale sarà l'importanza della professione?

1.3 Organo responsabile

- Le organizzazioni del mondo del lavoro costituiscono gli organi responsabili degli esami di professione e degli esami professionali superiori (art. 28 cpv. 2 LFPr, art. 24 OFPr).
- Possono aderire all'organo responsabile le organizzazioni che dimostrano di avere un interesse specifico in relazione a un determinato esame.
- L'organo responsabile definisce diritti e doveri delle organizzazioni in esso rappresentate tenendo conto delle loro proporzioni e del loro potenziale economico (art. 24 cpv. 4 OFPr).
- Nel caso in cui più organizzazioni del mondo del lavoro siano congiuntamente responsabili di un esame di professione e/o di un esame professionale superiore, esse sono libere di scegliere la forma giuridica adatta (p. es. società semplice, associazione, cooperativa ecc.). Tuttavia, l'organo responsabile non può perseguire scopi di lucro.

2.1 Composizione della commissione d'esame (CE) o della commissione per la garanzia della qualità (CGQ)

- Se l'organo responsabile dell'esame è costituito da più organizzazioni del mondo del lavoro, è consigliabile tenerne debitamente conto nella composizione della CE o della CGQ. Tale composizione viene definita per iscritto in un documento separato, p. es. un contratto di collaborazione degli organi responsabili.
- La commissione è composta da almeno 5 membri. Nella scelta dei membri occorre tenere conto di un'appropriata rappresentanza della Svizzera francese e italiana, nonché dell'inclusione paritaria di donne e uomini.
- Se all'organo responsabile aderisce una nuova organizzazione del mondo del lavoro, il regolamento d'esame viene modificato e la composizione della commissione adeguata.
- Se le riunioni si svolgono in videoconferenza si applicano le stesse disposizioni delle riunioni in presenza, in particolare tutti i partecipanti devono presentare i documenti pertinenti e deve essere redatto un verbale della discussione e delle decisioni.

2.2 Compiti della commissione d'esame (CE) o della commissione per la garanzia della qualità (CGQ)

- La CE/CGQ è sempre competente per tutta la Svizzera. Essa garantisce che l'esame venga bandito nelle tre lingue ufficiali e che sia accessibile ai candidati di tutte le regioni linguistiche.
- La CE/CGQ assicura che i requisiti posti ai candidati siano uguali o almeno equivalenti in tutta la Svizzera e in tutte le lingue ufficiali.
- Tutte le decisioni di tipo legale circa l'ammissione e il superamento dell'esame sono sempre riservate alla CE o alla CGQ.
- La CE/CGQ decide anche circa l'ammissione dei titolari di attestati esteri. La SEFRI può svolgere un ruolo consultivo.

- ▶ Negli esami modulari la CGQ ha l'ulteriore compito di definire in appendice alle direttive i contenuti dei moduli e i requisiti degli esami di fine modulo e di verificarli e aggiornarli periodicamente.
- ▶ La CE/CGQ può delegare la gestione dei ricorsi a singole persone. Normalmente, si tratta di membri della stessa CE/CGQ o del direttore degli esami.

3.2 Iscrizione

- ▶ In casi motivati, per l'ammissione possono essere richiesti ai candidati anche alcuni documenti ufficiali (permesso di soggiorno, estratto del casellario giudiziale, estratto del registro d'esecuzione, ecc.). Questa disposizione deve figurare nel regolamento d'esame.

3.3 Ammissione

3.31 Formazione ed esperienza professionale

- ▶ Di norma per l'ammissione a un esame di professione è richiesto un attestato federale di capacità in ambito pertinente, mentre per l'ammissione a un esame professionale superiore è richiesto un attestato professionale federale in ambito pertinente o una qualifica equivalente.
- ▶ L'ammissione agli esami di professione e agli esami professionali superiori presuppone un'esperienza professionale e conoscenze specifiche dell'ambito di attività (art. 28 cpv. 1 LFPr). In generale si consiglia di richiedere almeno due anni di esperienza professionale in ambito pertinente per gli esami di professione e almeno due anni di esperienza professionale in ambito pertinente dopo il conseguimento dell'esame di professione per gli esami professionali superiori. Se un dato ambito non prevede esami di professione, per essere ammessi all'esame professionale superiore occorrono almeno quattro anni di esperienza professionale in ambito pertinente dopo il conseguimento di un attestato federale di capacità (AFC).

Per gli esami federali di professione secondo il modello modulare

3.32 Moduli

- ▶ Nel regolamento d'esame sono elencati i certificati di fine modulo necessari per l'ammissione all'esame finale.
- ▶ I certificati di fine modulo necessari per l'ammissione all'esame finale devono essere descritti in maggiore dettaglio nelle direttive inerenti al regolamento d'esame o in appendice alle stesse (designazioni dei moduli). La descrizione illustra i contenuti e i requisiti dei vari moduli. Vengono inoltre descritti i requisiti concernenti i controlli delle competenze (tra cui il tipo di controllo: esame scritto/orale).
- ▶ Le informazioni sui certificati di fine modulo sono liberamente accessibili al pubblico (sito web dell'organo responsabile) in modo da rendere possibile la preparazione autodidattica.

4.1 Convocazione

- ▶ Per garantire la continuità e non costringere i candidati ripetenti ad attese troppo lunghe si consiglia di tenere una sessione d'esame almeno ogni due anni.
- ▶ I candidati delle regioni di lingua italiana e francese non devono essere svantaggiati, ovvero essere costretti ad aspettare più a lungo di quelli delle regioni di lingua tedesca per poter sostenere l'esame nella loro lingua.

4.2 Ritiro del candidato

- *La commissione d'esame può accettare altri motivi per il ritiro.*
- *Qualora un candidato debba ritirarsi per motivi validi, il ritiro viene considerato un'interruzione. La persona ha la possibilità di proseguire l'esame nella sessione successiva, una volta cessato il motivo del ritiro. Le parti d'esame non completate durante il primo esame devono essere ripetute. Le note delle parti d'esame portate a termine non vengono comunicate.*

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

- *Durante gli esami orali e pratici i periti prendono appunti sullo svolgimento dell'esame. La CE o la CGQ si può basare su tali annotazioni per redigere un parere in caso di reclami.*
- *I periti valutano esclusivamente le prestazioni relative alle prove d'esame. Ciò è possibile solo se i docenti dei corsi di preparazione non sono chiamati a giudicare le prove dei candidati da loro preparati. Se non è possibile reperire un numero sufficiente di periti indipendenti (p. es. perché il campo professionale è molto ristretto o nuovo), almeno uno dei periti non deve essere stato docente del corso di preparazione. Se un membro della CE o della CGQ svolge contemporaneamente la funzione di perito d'esame, si astiene dalla validazione dei risultati al fine di assicurare una chiara separazione dei poteri.*

5.1 Esame finale – esami parziali – parti d'esame

- *Le procedure di qualificazione per gli esami di professione e gli esami professionali superiori devono essere organizzate in modo tale da rendere possibile l'attestazione delle competenze operative professionali in conformità con il profilo professionale (punto 1.2 del regolamento d'esame) e con il profilo di qualificazione (direttive).*

Per gli esami federali di professione secondo il modello modulare

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">► <i>Poiché con il sistema modulare i certificati di fine modulo necessari hanno già permesso l'attestazione di alcune competenze, le procedure finali di qualificazione devono concentrarsi principalmente sull'attestazione della capacità dei candidati di integrare le diverse competenze specifiche nella pratica professionale.</i> |
| <ul style="list-style-type: none">► <i>L'esame (procedura finale di qualificazione) può, in casi motivati, essere suddiviso in più esami parziali che si svolgono in un altro periodo. L'esito degli esami parziali viene reso noto soltanto dopo la conclusione dell'intera procedura finale di qualificazione, una volta definita la valutazione finale del candidato.</i>► <i>Le parti d'esame e le relative denominazioni devono essere indicate in maniera chiara, specificando il tipo d'esame, la durata e le eventuali ponderazioni.</i>► <i>Dalla descrizione delle parti di cui l'esame si compone devono essere evidenziate le competenze o gli ambiti di competenza oggetto d'esame.</i>► <i>Sono possibili i seguenti tipi di esame:</i><ol style="list-style-type: none">1. <i>esami scritti, normalmente volti a verificare conoscenze specifiche;</i>2. <i>progetti e lavori di diploma, per verificare lo svolgimento autonomo di compiti complessi di pianificazione e realizzazione pratica nel relativo ambito professionale che richiedono l'integrazione di diverse competenze;</i>3. <i>studi di casi (orali o scritti), per verificare compiti di pianificazione e realizzazione complessi da svolgersi sulla base di situazioni predefinite e che richiedono l'integrazione di diverse competenze;</i> |

- 4. esami pratici, per verificare l'impiego delle competenze operative professionali in una situazione pratica.
 - 5. esami orali (inclusi presentazioni e colloqui professionali) per verificare le capacità di argomentazione nell'ambito professionale;
 - 6. giochi di ruolo, per verificare le competenze sociali e comunicative;
 - 7. sono possibili altri tipi di esame.
- ▶ La durata degli esami deve essere stabilita in modo chiaro. Per la durata degli esami orali e pratici sono ammesse variazioni del 10% in più o in meno sul tempo previsto.
 - ▶ Dopo aver elencato le parti d'esame il regolamento deve indicare quali competenze rilevanti vengono verificate in ogni parte d'esame.
 - ▶ L'organo responsabile può svolgere parti d'esame o l'intero esame in inglese, se tale lingua rientra nelle competenze operative professionali richieste in base al profilo professionale e al profilo di qualificazione.
 - ▶ Qualora l'esercizio della professione sia regolamentato da normative internazionali o europee, queste verranno tenute in considerazione. Ciò facilita il riconoscimento internazionale del titolo e la mobilità professionale dei titolari.

5.2 Requisiti per l'esame

- ▶ In base ai requisiti sulle prestazioni dei candidati per la procedura di qualificazione descritti nelle direttive è possibile, in linea di massima, prepararsi all'esame da autodidatta. Le direttive devono essere presentate alla SEFRI insieme al regolamento d'esame, ma non sono soggette alla sua approvazione e possono essere modificate in qualsiasi momento in base al regolamento. In questo modo è possibile aggiornare rapidamente i contenuti dell'esame. Tali modifiche devono essere comunicate tempestivamente ai candidati e alla SEFRI. (Nota bene: se le modifiche vanno oltre il quadro dell'attuale profilo di qualificazione è necessaria una revisione del regolamento d'esame).
- ▶ La commissione d'esame deve indicare nelle direttive le modalità per il riconoscimento delle prestazioni già acquisite (art. 9 cpv. 2 LFPr). Di norma non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6.2 Valutazione

- ▶ Note diverse dai mezzi punti sono ammesse solo per la media risultante dalla valutazione di ogni voce di cui si compongono le parti d'esame. La media è arrotondata al massimo a un decimale.
- ▶ Nel regolamento d'esame deve essere specificato se, per la determinazione della nota complessiva, alcune parti d'esame hanno una ponderazione maggiore.
- ▶ È possibile applicare sistemi di valutazione diversi dalle note. I dettagli sono stabiliti nel regolamento d'esame. Ad esempio è possibile applicare un sistema di valutazione con i giudizi «superato» o «non superato».

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame

- ▶ In caso di valutazione tramite note, la nota complessiva non deve essere inferiore al 4.0. Per garantire un esame orientato alle competenze si consiglia di fissare il 4.0 come nota minima per il superamento di ogni parte d'esame.
- ▶ In caso di valutazione tramite giudizi, la menzione «superato» deve riferirsi alla valutazione complessiva. Anche in questo caso, ai fini del superamento, ogni parte d'esame deve essere valutata come «superata».

6.5 Ripetizione

- Se l'esame non viene superato, di norma devono essere ripetute soltanto le parti in cui è stata fornita una prestazione insufficiente. In tal caso occorre tenere conto della correlazione tra le singole parti d'esame, ad esempio lavoro di progetto, presentazione e colloquio professionale.

7.1 Titolo e pubblicazione

- I candidati possono scegliere in quale delle tre lingue ufficiali farsi rilasciare il proprio attestato professionale e il diploma (art. 36 cpv. 2 OFPr).
- La traduzione del titolo in inglese serve a garantire il riconoscimento internazionale ed europeo del titolo. La traduzione in inglese non costituisce di per sé un titolo protetto.
- Il registro della Segreteria di Stato riporta i seguenti dati:
 - cognome e nome;
 - data di nascita;
 - luogo d'origine (per cittadini svizzeri) o nazionalità (per cittadini stranieri);
 - lingua ufficiale dell'attestato o del diploma;
 - luogo di residenza al momento dell'esame;
 - anno dell'esame;
 - numero di assicurazione sociale (numero AVS).

In casi motivati, gli aventi diritto possono richiedere per iscritto alla SEFRI informazioni sui titolari, p. es. in caso di sospetto abuso del titolo, concorrenza sleale o per la verifica dell'autenticità degli attestati presentati.

7.2 Revoca dell'attestato professionale o del diploma

- La SEFRI revoca certificati (attestati o diplomi) e titoli ottenuti illecitamente. È fatto salvo il perseguimento penale (art. 73 cpv. 1 OFPr).
- La revoca definitiva di un certificato è comunicata ai Cantoni; l'iscrizione nel registro pubblico è cancellata (art. 73 cpv. 2 OFPr).

9.2 Disposizioni transitorie

- È possibile aggiungere le seguenti disposizioni:
- Se un regolamento d'esame vigente viene abrogato occorre stabilire entro quale data è possibile sostenere o ripetere l'esame in base al vecchio regolamento.
- È ammesso il rilascio dell'attestato professionale o del diploma a coloro che, prima dell'entrata in vigore di un regolamento, hanno già superato un esame corrispondente al di fuori del campo d'applicazione della legge federale sulla formazione professionale. Gli interessati possono richiedere il rilascio dell'attestato professionale o del diploma presentando domanda alla CE/CGQ entro il termine stabilito nel regolamento.

Qualora i contenuti del regolamento d'esame sottoposto ad approvazione siano stati modificati, deve essere previsto un esame integrativo, le cui modalità devono essere definite nel regolamento. La commissione d'esame la durata e il contenuto.

- All'entrata in vigore della revisione di un regolamento d'esame che comporta una nuova designazione del titolo, occorre stabilire nelle disposizioni transitorie se e a quali condizioni i possessori del titolo precedente sono legittimati ad avvalersi di quello nuovo. In ogni caso, non viene rilasciato un nuovo attestato professionale né un nuovo diploma.

- *Se, dopo l'approvazione di un nuovo regolamento d'esame, i membri della CE/CGQ e i periti devono conseguire il nuovo titolo tramite una procedura di qualificazione o un esame speciale, ciò deve essere menzionato nelle disposizioni transitorie.*

9.3 Entrata in vigore

- *Normalmente il regolamento d'esame entra in vigore nella data in cui è stato approvato dalla SEFRI. Tuttavia può essere stabilita una data successiva, ad esempio nel caso in cui dopo l'approvazione del nuovo regolamento debbano essere svolti degli esami in base al regolamento previgente (sono escluse le ripetizioni).*